

08/06/2023

Docenti, supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami

I **contratti dei supplenti** stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da **proroghe o conferme contrattuali** (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da **supplenze attribuite dalla scuola** per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 - art. 2 comma 4 lettera c) [OM 112 del 6 maggio 2022](#) - (es. un' aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).

- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell' art. 13 c. 11 e 12 OM 112/2022;
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.

In tutti i casi è bene ricordare che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) **ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.**

In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.

Sul nostro sito per **approfondire l'argomento** abbiamo pubblicato una **scheda**.

[APPROFONDISCI](#)

Cordialmente
FLC CGIL nazionale